

Lombardia

L.R. 30/12/2009, n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31 dicembre 2009, n. 3.

Capo II - Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (554)

Art. 104

Finalità e definizioni. (555)

1. La Regione, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono, nonché la detenzione in isolamento.
2. Ai fini del presente capo, per animale d'affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

(554) In attuazione del presente Capo II vedi il Reg. reg. 13 aprile 2017, n. 2.

(555) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 105

Obblighi e divieti. (556)

1. È vietato:

- a) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- b) detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;
- c) privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
- d) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- e) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti destinati al commercio non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione (557);
- f) vendere animali a minorenni.

2. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS. (558)

4. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento. (559)

5. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali. (560)

6. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

(556) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(557) Lettera così modificata prima dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016 e poi dall'art. 29, comma 2, lettera a), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(558) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. a) e b), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

(559) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. c), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

(560) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. d), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo).

Art. 106

Rifugi per animali. (561)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili e gattili rifugio:

a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;

b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;

c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;

d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

2. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

3. I cani e i gatti ricoverati presso i rifugi possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico dai medici veterinari delle ATS o da medici veterinari liberi professionisti, incaricati dall'ATS o dai comuni. (562)

4. I rifugi garantiscono l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.

5. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle strutture stesse.

6. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.

7. [I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla collaborazione per la gestione delle

adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti]. (563)

(561) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(562) Comma così modificato dall'art. 29, comma 2, lettera b), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(563) Comma abrogato dall'art. 29, comma 2, lettera c), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 106-bis

Cessione e affido. (564)

1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo familiare, il rifugio affidatario riconosce all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L'iter dell'adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.

(564) Articolo aggiunto dall'art. 29, comma 2, lettera d), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 107

Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria. (565)

1. La Giunta regionale istituisce l'anagrafe degli animali d'affezione e approva, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui all'articolo 110, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il piano regionale triennale degli interventi in materia di:
 - a) educazione sanitaria e zoofila;
 - b) controllo demografico della popolazione animale;
 - c) prevenzione del randagismo.
2. Il piano di cui al comma 1 include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari.

3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe degli animali da affezione, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:

a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;

b) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;

d) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991.

4. [La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;

d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;

e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.] (566)

5. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ATS, i comuni, le associazioni di cui all'articolo 111, gli enti e gli istituti di ricerca.

6. La ATS, tramite idonea articolazione, garantisce le funzioni e le attività sanitarie sul proprio territorio, in particolare:

a) la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;

b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione e di ricovero sanitario;

c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;

d) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;

e) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento;

f) gli interventi di pronto soccorso finalizzati alla stabilizzazione di cani vaganti o di gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati e il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani vaganti e sui gatti che vivono in libertà.

7. Al direttore generale della ATS competono:

a) la titolarità dei poteri sanzionatori;

b) l'approvazione, su proposta del dipartimento veterinario, dei progetti attuativi degli interventi affidati dal piano regionale alla ATS.

8. Le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della ATS territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della ATS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.

9. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

10. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.

11. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

12. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;

b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;

c) l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;

d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 e dei medici veterinari;

e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione;

f) la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;

g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

13. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 12, lettera c), i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 111 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

(565) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(566) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 3, L.R. 25 marzo 2021, n. 3, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

Art. 108

Cani smarriti e rinvenuti. (567)

1. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.

2. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.

4. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.

5. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

(567) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 109

Eutanasia. (568)

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi e i gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.
 2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
 3. Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.
-

(568) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 110

Consulta regionale. (569)

1. È costituita, con deliberazione della Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
 - a) un dirigente della struttura regionale competente;
 - b) un medico veterinario di una ATS;
 - c) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
 - d) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 111;
 - e) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
 - f) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
 - g) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
 - h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. (570)
 2. La Consulta esprime parere sul piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 107 e collabora con i servizi veterinari nell'ambito degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.
-

(569) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(570) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 9 maggio 2022, n. 11/6352.

Art. 111

Volontariato. (571)

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o riconosciute a livello nazionale e il

cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con la ATS o con i comuni.

(571) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 112

Sanzioni. (572)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7 (573);

b) da € 25 a € 150 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, commi 3, primo periodo, e 4;

c) da € 50 a € 300 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109;

d) da € 500 a € 3.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettera e), comma 3, secondo periodo, e per lo svolgimento di attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 107, comma 8.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione da € 150 a € 900 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 114.

3. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.

(572) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(573) Lettera prima modificata dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016 e poi così sostituita dall'art. 29, comma 2, lettera e), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 113

Interventi assistiti con animali. (574)

1. La Regione riconosce il ruolo degli animali come mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi e promuove gli interventi assistiti con gli animali, improntati a rigorosi criteri scientifici e volti a tutelare sia il paziente sia gli animali coinvolti.

(574) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 114

Regolamento. (575)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità'», sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 110 e previo parere della competente commissione consiliare, definisce con regolamento:

a) i criteri per il funzionamento e la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, comprendendo l'anagrafe canina e felina regionale;

b) le tipologie, i requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;

c) le modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà;

d) i criteri per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;

e) i criteri per la cessione e l'affido degli animali d'affezione;

f) i criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità in modo da facilitare il loro accesso, ovunque, insieme al proprietario;

g) i criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali;

h) i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza ovvero, previo parere favorevole delle autorità competenti, per ragioni cinotecniche (576). (577)

(575) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 29 giugno 2016, n. 15. Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, della stessa L.R. n. 15/2016.

(576) Lettera così sostituita dall'art. 38, comma 1, lett. a), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(577) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.

Art. 115

Cessione e affido. (578)

[1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 120.

2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) deve essere decorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera a);

b) l'affidatario non può affidare l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;

c) l'affido temporaneo non può essere consentito a privati cittadini o a enti non aventi residenza o sede in Italia.]

(578) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 116

Autorizzazioni. (579)

[1. Le strutture di cui agli articoli 112, comma 2, 114 e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.]

(579) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 117

Piano degli interventi e consulta regionale. (580)

[1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale di cui al comma 6, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di:

- a) educazione sanitaria e zoofila;
- b) controllo demografico della popolazione animale;
- c) prevenzione del randagismo (581).

2. Il piano include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari e prevede le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe canina, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
- c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
- d) le modalità che consentono una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- e) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991;
- f) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
- g) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

4. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le associazioni di cui all'articolo 120.

5. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano nella programmazione delle attività istituzionali.

6. È costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

- a) un dirigente della struttura regionale competente;
- b) un medico veterinario di una ASL;
- c) un rappresentante delle province designato dall'unione delle province lombarde (UPL);
- d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
- e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 120;
- f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

- g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
 - h) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
 - i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.]
-

(580) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(581) Il Piano Triennale previsto dal presente comma è stato approvato con Delib.G.R. 1° dicembre 2010, n. 9/939.

Art. 118

Controllo demografico. (582)

[1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 111 del presente capo e dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.

2. I cani ricoverati presso le strutture e i rifugi di cui agli articoli 112 e 114 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all'articolo 112, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti incaricati dall'ASL o dai comuni.]

(582) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 119

Indennizzo. (583)

[1. La Regione indennizza le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti e accertate dall'ASL competente, che ne determina il valore.]

(583) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 120

Volontariato. (584)

[1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla L.R. n. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL o con i comuni.]

(584) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 121

Controlli. (585)

- [1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dal presente capo competono alle ASL e ai comuni.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 120 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni.
3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità per il rilascio delle idoneità agli operatori volontari di cui all'articolo 120, a seguito del superamento degli esami previsti al termine dei corsi di cui all'articolo 108, comma 3. I contenuti dei corsi sono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.
3-bis. La tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 130 è rilasciata al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali (586).]

(585) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(586) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

Art. 122

Sanzioni. (587)

- [1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni:
- a) da € 150 a € 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), comma 3, primo periodo, comma 4 e comma 5;
 - b) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;
 - c) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 6;
 - d) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 109 e 110, comma 1;
 - e) da € 150 a € 900 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 3;
 - f) da € 25 a € 150 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 2;
 - g) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 1, 4 e 6;
 - h) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 113;
 - i) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 4, lettera b);
 - j) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 5, primo periodo e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 116.
2. Le somme riscosse sono introitate dalle ASL anche attraverso i comuni e destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.]

(587) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Art. 123

Clausola valutativa. (588)

[1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;

d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;

e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.]

(588) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 29 giugno 2016, n. 15.